

COMUNE DI VISSO

Verbale n. 7 del 24.7.2019

Parere del revisore sul documento unico di programmazione

Ricevuti in data 22 luglio 2019 la delibera di giunta del 13.7.2019 n. 83 avente ad oggetto "documento unico di programmazione (DUP)- periodo 2020-2022 (art.170 comma 1 del d.lgs n.267/2000.). Presentazione" e il Documento Unico di Programmazione semplificato 2020-2022 - D.U.P. così come predisposto per l'approvazione.

La sottoscritta:

- esaminata la suddetta delibera predisposta dal responsabile del servizio finanziario;
- visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'artt. 49 del D.lgs. 267/2000 dal responsabile dell'area contabile/amministrativa.

VISTO

Il DUP 2020/2022 ricevuto dal responsabile dell'area contabile e amministrativa del Comune;

VISTI

1. L'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, recita: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale";
2. L'articolo 170, comma 1 del TUEL " entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di programmazione (DUP) e le conseguenti deliberazioni", comma 4, del TUEL "Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni" e comma 5 " il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
3. il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, dove è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio;

4. il Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 modificato al punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
5. il Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 a cui è stato aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
6. che se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi di quanto previsto dai sopra richiamati articoli 151 comma 1 e 170 comma 1 del TUEL, la Giunta presenta al Consiglio Comunale la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) il quale può approvare o richiedere integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento;
- il documento unico di programmazione è caratterizzato con una identificazione del suo contenuto minimo, rispetto al principio contabile sulla programmazione, non completo di una relazione esaustiva del relativo bilancio di previsione del periodo 2019/2021;
- Il giudizio di congruità ed attendibilità contabile verrà reso in correlazione al relativo bilancio di previsione;
- i pareri obbligatori richiesti dall'art 239 del TUEL all'organo di revisione comma 1 e comma 1 bis sono espressi con "un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile di previsione di bilancio e dei programmi e progetti...";
- Al DUP, già approvato da parte della Giunta, non è allegato lo schema di bilancio di previsione e che quindi il revisore attende di avere a disposizione tutti i dati contabili per esprimere il parere definitivo sulle previsioni,

HA VERIFICATO

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n.33 del 27.5.2019;
- c) che in riferimento all'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore, quali programma triennale dei lavori pubblici, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programma biennale degli acquisti di beni e servizi, piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, programma di fabbisogno di personale, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, tali documenti si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
- d) che gli strumenti obbligatori di programmazione verranno aggiornati e modificati in relazione alle nuove disposizioni che interverranno per la redazione del bilancio di previsione.

RITIENE

In relazione alle proprie competenze, di prendere atto dell'adempimento da parte della Giunta Comunale con parere di conformità formale del DUP ai dettati normativi vigenti, riservandosi una più compiuta analisi ed un parere motivato nei successivi atti riguardanti il bilancio di previsione per l'anno 2019 e per il triennio 2019/2021.

Nel merito da atto di quanto segue.

- Il DUP semplificato è in molte parti generico e riprende concetti teorici, includendo allo stesso tempo tutti i contenuti indicati nell'allegato 4/1, e riporta in altre parti considerazioni caratteristiche del Comune considerato, come per le significative risorse destinate alla programmazione degli investimenti indirizzata alla ricostruzione post sisma;
- Mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
- Il parere di attendibilità e congruità sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema di bilancio di previsione.

Visso li 24 luglio 2019

L'organo di revisione
Dott.ssa Marianna Paris